Presidenza del Consiglio dei Ministri

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE ABRUZZO

Documento firmato da: RAIMONDO PASCALE 28.07.2021 16:56:24 UTC

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
Servizio Tutela Sociale - Famiglia
Ufficio Tutela Sociale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2020. Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020.
INDIRIZZI PROGRAMMATICI REGIONALI.

Riferimenti Normativi

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18;

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

l'art. 1, comma 255, della ca legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 14 gennaio 2020, recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021»;

il DPCM del 27 ottobre 2020, pubblicato nella GU del 22 gennaio 2021, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle regioni le risorse del triennio 2018 – 2020 del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo;

la L.R. 23 novembre 2012, n. 57 e s. m. e i. "Interventi Regionali per la Vita Indipendente";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 681 del 10 novembre 2020 avente ad oggetto: "Criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, per l'anno 2020, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima che necessitano di un'elevata intensità assistenziale nelle 24 ore. Approvazione Avviso.";

la Deliberazione n. 707 del 17/11/2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano regionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2019 -02021;

Richiamato, inoltre, il contesto normativo di riferimento del FSC della Regione Abruzzo per il periodo 2014 – 2020, e i seguenti atti normativi:

Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di privacy e ss.mm.ii. (GDPR);

Decreto legge n. 34/2020, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli artt. n. 241 e n. 242, rispettivamente inerenti "l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19" e il "contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19";

Deliberazioni CIPE nn. 25 e 26 del 2016 che ripartiscono le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020 tra le aree tematiche e tra le Amministrazioni centrali e regionali; Circolare del Ministro della Coesione Territoriale n. 1 del 05 maggio 2017 "Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020-Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie";

deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 13 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per il Sud – MasterPlan Abruzzo 2014- 2020 (Si.Ge.Co.), rimandando alla competenza del RUAP/Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo e la predisposizione della manualistica relativa alle procedure di gestione;

determinazione DPA002/036 del 21 dicembre 2018 con la quale si è provveduto ad approvare il Manuale delle Procedure di Gestione, le Linee Guida sulle spese ammissibili e la manualistica per il monitoraggio del Patto per il Sud – Abruzzo;

determinazione DPA002/013 del 12 marzo 2019 a firma congiunta del RUAP e del Direttore del Dipartimento della Presidenza e dei Rapporti con l'Europa, Dirigente del Servizio Politiche nazionale per lo Sviluppo (ora Servizio Programmazione Nazionale), con cui si approvano: aggiornamenti al Manuale delle procedure di gestione, le Linee Guida di ammissibilità della spesa, la manualistica di monitoraggio;

determinazione dirigenziale DPA/002 n. 24 del 26 giugno 2019, con la quale, in ossequio a quanto richiesto dall'Agenzia della Coesione Territoriale – Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), è stato convalidato il documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) e confermati il Manuale delle procedure di gestione, le Linee Guida di ammissibilità della spesa e la manualistica di monitoraggio, già approvati;

Accordo sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale in data 16 luglio 2020;

presa d'atto sull'Accordo in argomento, da parte del CIPESS nella seduta del 28 luglio 2020;

DGR 203 del 02/04/2021 "Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Interventi in ambito sociale al fine di favorire il superamento degli effetti negativi dell'emergenza in corso connessi alla pandemia COVID 19.

la Deliberazione di Giunta Regionale N. ----- del ------, con cui è stato approvato il presente documento.

ART. 1. FINALITÀ E RISORSE DISPONIBILI

Il caregiver familiare cura e assiste la persona non autosufficiente nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza. Per adempiere all'onere della cura si avvale dei servizi di cura territoriali e del privato; collabora attivamente con i servizi sociali e sanitari quale componente della rete assistenziale.

Con il DPCM del 27 ottobre 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione del profondo disagio sociale ed economico causato dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle evidenti ripercussioni sui soggetti in situazione di particolare fragilità, ha ritenuto necessario intervenire a sostegno della figura del caregiver familiare, come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; con il medesimo Decreto sono state ripartite alle regioni le risorse del triennio 2018 - 2020 del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Alla Regione Abruzzo sono stati ripartiti complessivamente 1.632.720,43 euro; tale Fondo è integrato con ulteriori stanziamenti di cui € 280.000,00 afferenti risorse regionali ed € 500.000,00 inerenti risorse del Fondo Sociale di Coesione, per cui l'ammontare complessivo delle risorse oggetto della presente programmazione è di € **2.412.720,43.** Il presente atto programmatorio si inserisce nella più ampia programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e, in particolar modo, si integra con la specifica programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze.

ART. 2 DESTINATARI DELLE RISORSE

Le risorse oggetto di programmazione sono ripartite tra i 24 Ambiti Distrettuali Sociali, secondo le medesime modalità adottate per il riparto del Fondo Nazionale Non Autosufficienza, e sono ad essi trasferite nelle seguenti modalità:

- un acconto pari all'80% dell'importo ripartito entro 60 gg dall'effettivo introito del Fondo nazionale
- il saldo a conclusione del progetto e ad avvenuta acquisizione della rendicontazione di tutte le spese sostenute.

Le risorse sono messe a disposizione dei servizi territoriali affinché, nella loro attività di presa in carico delle persone non autosufficienti, valorizzino e riconoscano la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari. Il processo di riconoscimento della figura del caregiver familiare prevede modalità di accesso e di presa in carico integrata della persona assistita, con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe multiprofessionale dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) territorialmente competente. L'UVM elabora il progetto personalizzato con l'assistito ed il suo caregiver familiare definendo gli obiettivi da raggiungere, gli interventi da attivare, le risorse disponibili, il ruolo del caregiver familiare quale componente a sostegno del budget personale di progetto, gli altri soggetti coinvolti, i tempi e le modalità di verifica.

ART. 3 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Beneficiari degli interventi della presente programmazione sono i caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: "*Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76*[1] *, di un familiare o di un affine entro il secondo grado*[2] *, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3*[3]*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18*".

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza.

---

[1] Per convivenza di fatto si intende la condizione di "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (art. 1, comma 36, Legge n. 76/2016).

[2] Art. 74 e seguenti C.C. La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità Parenti di primo grado − Figli e genitori (linea retta); Parenti di secondo grado− Fratelli e sorelle (linea collaterale); Parenti di terzo grado: − Nipote e zia/o (linea collaterale) - Bisnipote e bisnonna/o (linea retta)
Art. 78 C.C. "L'affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge" (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità del coniuge con i parenti dell'altro coniuge corrisponde a quello della parentela sia nella linea retta sia in quella collaterale, si determina allo stesso modo del grado di parentela: Affini di primo grado - Suocera/o e genero o nuora; Affini di secondo grado - marito e fratello del coniuge; Affini di terzo grado – zia/o del marito rispetto alla moglie e zia/o della moglie rispetto al marito.

[3] Art. 33, c. 3 L.104/92 "…entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti"

Il DPCM 27 ottobre 2020 stabilisce che le risorse del Fondo sono destinate a interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare anche a carattere sperimentale, tenuto conto della contingente situazione emergenziale, **dando priorità**:

1) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto;

2) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

3) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI

Ai fini del riconoscimento del lavoro di cura e del sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, sono finanziabili i seguenti interventi:

1) Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all'assistenza (diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205.
Trattasi di trasferimenti economici, da intendersi nei termini di **assegno di cura**, condizionati alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare oppure dal componente del nucleo familiare del disabile individuato quale caregiver familiare. L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito **Accordo di fiducia** tra la persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver familiare e l'ECAD di riferimento in cui siano esplicitate le modalità di assistenza diretta garantite dal Caregiver familiare o, in alternativa, le modalità di acquisizione dell'assistenza indiretta con l'individuazione del fornitore del servizio (è possibile anche l'assunzione dell'onere delle spese per l'assistente personale); **l'attribuzione dell'assegno di cura a carico delle risorse oggetto del presente atto non può comportare una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita e presenti nel PAI**. L'assegno di cura non può essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi a carattere sanitario.
A tale tipologia di intervento è destinato il 60% delle risorse complessivamente disponibili.

2) **Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali;** l'intervento è rivolto ai caregiver familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già valutate dagli Organismi preposti e in lista per l'accesso alle unità di offerta residenziali. Si tratta di un contributo una tantum, erogato direttamente al caregiver a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato, aggravato dal contesto emergenziale che non ne ha consentito l'accesso ai presidi residenziali nei tempi necessari. A tale tipologia di intervento è destinato il 20% delle risorse disponibili.

3) **Sostegni a Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita**. Si tratta di **Assegni di cura finalizzati all'acquisto di servizi di cura** a favore di persone istituzionalizzate con grave disabilità al fine di facilitare il loro rientro in famiglia e alleggerire l'onere del lavoro di cura del caregiver familiare.

ART. 5 ACCESSO AGLI INTERVENTI, PRIORITA' DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITA'

Le istanze di accesso agli interventi sono presentate agli Enti Capofila di Ambito Distrettuale Sociale (ECAD) nelle modalità che essi espliciteranno negli appositi Avvisi da emanare sulla base del presente documento**.** È possibile richiedere solo uno degli interventi di seguito indicati; non si possono erogare a carico del Fondo più interventi che riguardino lo stesso assistito o più interventi di cui beneficia il medesimo caregiver familiare.

1) Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima

Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona, residente nella Regione Abruzzo, non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o **della legge 21/11/1988 n. 508**. L'istanza è presentata dal disabile o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli interessi; nell'istanza è individuato il caregiver familiare che insieme alla persona assistita beneficia dell'intervento.

Il caregiver familiare deve essere residente o domiciliato nella Regione Abruzzo.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI. L'importo mensile massimo attribuibile è pari ad € 400,00 per 12 mensilità. In presenza di altri contributi economici pubblici aventi la stessa finalità, la somma di euro 400,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Priorità di accesso è data alle istanze presentate da persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto. (Appendice 1). La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con attestazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, hanno priorità le istanze che presentano una maggiore intensità di bisogno assistenziale e una insufficiente copertura del bisogno. L'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita è quantificata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

A parità di condizioni, priorità di intervento è data all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita); nelle graduatorie, a parità di posizione, precede l'istanza in cui il caregiver familiare sia convivente della persona assistita.

A parità di posizione nelle graduatorie, precedono, inoltre, le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

A. Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore.
B. Coniuge Caregiver in età avanzata (68 anni e oltre) senza figli, convivente della persona assistita
C. Caregiver in giovane età (maggiorenne con età fino a 32 anni compiuti), convivente con la persona assistita, che assiste il genitore vedovo o separato ovvero il fratello/la sorella, senza ulteriore sostengo familiare e risulti inoccupato o disoccupato.

In nessun caso è previsto l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.
Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.
Il contributo economico non è erogato se il ricovero della persona assistita si protrae oltre i 40gg; è ripristinato al rientro della persona assistita nella casa familiare.

<u>Non possono essere beneficiari del Fondo in questione i seguenti soggetti</u>:

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo anno 2020 ex DGR 681/2020 (limitatamente ad eventuali contributi afferenti il presente Fondo da percepire nell'anno solare 2021); non potranno accedere i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima che beneficiano dell'analogo contributo regionale annualità 2021 (limitatamente ai contributi afferenti il presente Fondo da percepire nell'anno solare 2022);
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 annualità 2020 e annualità 2021 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali) ;
- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, nel cui Contratto di fiducia gli stessi risultano individuati quali assistenti personali;
- i caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile.

2) Contributo una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali

I Caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L.n. 205/2017), **conviventi** delle persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità, **che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali legate all'emergenza SARS COV2,** e che risultino in lista di attesa per l'accesso alle strutture residenziali, possono avanzare istanza per ottenere un contributo una tantum, pari ad € 600,00 a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato; la richiesta deve essere supportata dalla seguente documentazione:

a) Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
b) Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni

normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;

c) Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

Il caregiver familiare che avanza l'istanza di contributo deve essere residente o domiciliato nella Regione Abruzzo.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, gli ECAD formulano le eventuali graduatorie sulla base dell'ISEE del richiedente, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.

3) Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

I caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017) possono avanzare richiesta di **Assegno di cura finalizzato all'acquisto di servizi di cura** a favore del disabile assistito che rientra nella casa familiare a seguito di deistituzionalizzazione;
la finalità è l'alleggerimento del lavoro di cura e il sostegno del benessere psicofisico del caregiver familiare in costanza di **convivenza con la persona disabile**;
laddove l'ECAD dispone di un elenco di fornitori di servizi idoneo può procedere con l'attribuzione di Voucher per l'acquisto di servizi o, in alternativa, garantire servizi di assistenza il cui costo sia pari all'importo del contributo attribuito.
L'importo è fissato nel limite massimo di € 800,00 mensili per 12 mensilità dalla data di rientro in famiglia della persona disabile. In presenza di altri contributi economici pubblici finalizzati a sostenere l'assistenza diretta o indiretta, la somma di euro 800,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Per la tipologia dell'intervento è necessario un Progetto Assistenziale Individualizzato che programmi la deistituzionalizzazione, con relativo budget di progetto in cui siano ricompresi tutti gli interventi necessari al reinserimento della persona disabile nella casa familiare, tra cui la quantificazione dell'Assegno di cura in questione.

Nella definizione delle eventuali graduatorie è data precedenza all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita).

ART. 4. ADEMPIMENTI DEGLI AMBITI DISTRETTUALI SOCIALI

Laddove, valutate le istanze pervenute e ritenute finanziabili in quanto in possesso dei requisiti, derivassero risorse non utilizzabili in uno degli interventi innanzi previsti, gli ECAD utilizzano tali risorse per finanziare gli altri interventi secondo le necessità riscontrate.

Gli ECAD, provvedono ad emanare appositi Avvisi entro 30 gg dalla comunicazione da parte dei Servizi regionali dell'atto di trasferimento delle risorse loro ripartite per le finalità in oggetto.

Gli Enti di Ambito Distrettuale Sociale, durante la fase procedurale di assegnazione dei benefici assicurano il rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicizzazione a garanzia della piena diffusione e del diritto di accesso agli stessi da parte di tutti i cittadini del proprio territorio. A tal fine vanno utilizzati i canali informativi istituzionali con il supporto dei servizi dedicati all'accesso e

all'orientamento del cittadino (Segretariato Sociale e Punto Unico di Accesso), dando priorità allo strumento dell'avviso pubblico.

Monitoraggio e rendicontazione

Le spese ammissibili sono quelle relative alle attività previste dall'intervento a condizione che i relativi pagamenti siano successivi all'attribuzione del CUP, a seguito della ammissione a finanziamento.
Inoltre le spese ammissibili tengono conto del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di ammissibilità della spesa, e in nessun caso, sono ammissibili spese afferenti ad obblighi tributari non inerenti allo specifico intervento o nel limite in cui non sia recuperabile ai sensi dell'art 15 del DPR n.22 del 05 febbraio 2018. (es. il costo dell'IVA è un costo ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario finale);
Gli ECAD garantiscono il monitoraggio degli interventi realizzati, in termini qualitativi e quantitativi, fornendo agli uffici regionali i necessari dati di risultato.
Gli interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020 devono essere monitorati, ai sensi dell'art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014 e delle Delibere CIPE nn. 25 e 26 del 2016, nonché delle circolari applicative emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Agenzia della Coesione – NUVEC, attraverso la rilevazione e l'aggiornamento dei dati di progetto e dei relativi avanzamenti nel periodo temporale di realizzazione.
A tal fine, ogni ADS, in qualità di beneficiario e soggetto attuatore, deve individuare il Responsabile Unico di Progetto che avrà il compito di/sarà tenuto a rilevare, aggiornare e validare sul Sistema Gestione Progetti(SGP) i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario degli interventi, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite. Il nominativo del Responsabile unico di progetto è formalizzato alla Regione Abruzzo entro il termine di 30 gg dalla comunicazione di assegnazione delle risorse e la trasmissione della presente programmazione. Ad ogni Responsabile Unico di Progetto sono attribuite le credenziali di accesso (username e password) per operare all'interno del sistema SGP, in modo da consentire la diretta immissione ed alimentazione dei dati evolutivi di progetto; i necessari adempimenti di monitoraggio nel sistema SGP avvengono bimestralmente (circolare MEF-IGRUE prot. n. 10/2017) secondo una serie di scadenze ivi indicate.
Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti da parte della Regione Abruzzo.
Per ulteriori approfondimenti sulle attività di monitoraggio si fa riferimento a: MANUALE UTENTE SISTEMA GESTIONE PROGETTI - Aggiornamento giugno 2017 (Agenzia Coesione Territoriale); VADEMECUM MONITORAGGIO - dicembre 2015 (MEF IGRUE); MONITORAGGIO UNITARIO PROGETTI - Controlli di Validazione - Versione 1.0 - novembre 2016 (MEF IGRUE).

Gli ADS assicurano il trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.